

# ARPAT

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n° 31 del 23-10-08

**OGGETTO: Direzione – Settore Tecnico Controlli Fitosanitari – modifiche ed integrazioni alle prescrizioni applicative del D.M. 30 ottobre 2007 “Misure di emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica Italiana. Recepimento della decisione della Commissione 2006/464/CE”.**

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO CONTROLLI FITOSANITARI

Vista la direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente “Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella comunità” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 214/05 e successive modificazioni e integrazioni che, in attuazione della Direttiva Comunitaria n° 2002/89/CE, stabilisce le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione della Commissione 2006/464/CE del 27 giugno 2006, che stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu;

Visto il Decreto Ministeriale del 30 ottobre 2007, con cui il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha istituito obbligatoria la lotta contro il *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu nel territorio della Repubblica italiana, emanando le misure di contenimento necessarie;

Vista la L.R. n° 57 del 06.04.2000 "Disciplina fitosanitaria della produzione e commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali";

Considerato che ARPAT svolge le funzioni del Servizio Fitosanitario Regionale previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di controllo e vigilanza fitosanitaria, per gli effetti dell'art. 8 ter (competenze in materia fitosanitaria) della L.R. 26/96 e del D. Lgs. 214/05;

Considerando che in molte zone della Toscana il castagno rappresenta una fonte di reddito importante, ma anche una componente della cultura e del paesaggio locale;

Considerato che, a seguito degli accertamenti effettuati dal Servizio Fitosanitario Regionale della Toscana, è stata accertata la presenza del Cinipide Galligeno del Castagno *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu in vaste aree castanicole della provincia di Massa Carrara ed in aree limitate delle province di Firenze, Pistoia e Prato;

Considerato quanto indicato nella determinazione dirigenziale, n° 7214/2008 del 20/06/2008, del Servizio Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna, con la quale vengono inseriti all'interno delle aree tampone anche i comuni di Pontremoli in provincia di Massa-Carrara, i comuni di Abetone, Cutigliano e San Marcello Pistoiese in provincia di Pistoia, i comuni di Bibbiena, Poppi, Pratovecchio e Stia in provincia di Arezzo e il comune di San Godenzo in provincia di Firenze;

Considerato quanto stabilito con decreto del Direttore Generale ARPAT n. 217 del 14 luglio 2008 relativo alle "Prescrizioni applicative del D.M. 30 ottobre 2007 "Misure di emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, nel territorio della Repubblica Italiana. Recepimento della decisione della Commissione 2006/464/CE".

Considerata la necessità, a seguito di nuove verifiche che hanno evidenziato la presenza del Cinipide del Castagno in comuni non indicati nel precedente decreto del decreto del Direttore Generale, di apportare modificazioni ed integrazioni alle misure d'emergenza stabilite dal sopracitato decreto del Direttore Generale ARPAT n. 217 del 14 luglio 2008 per impedire la diffusione del cinipide del castagno sul territorio nazionale e regionale, si propone di adottare le seguenti misure:

- 1) Di dichiarare "aree insediamento", di cui all'articolo 9 comma 1 lettera b) del decreto di lotta obbligatoria citato in premessa, le aree dei comuni di:

COMUNE	PROVINCIA
Aulla, Carrara, Fivizzano, Fosdinovo, Massa, Montignoso	Massa Carrara

Di definire "aree tampone", fasce esterne di 15 km dal limite esterno delle aree di insediamento, in cui non sono stati riscontrati sintomi riconducibili al parassita di interesse, le aree dei comuni di:

COMUNE	PROVINCIA
Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana	Massa Carrara

- 2) Di dichiarare "aree focolaio", di cui all'articolo 9 comma 1 lettera a) del decreto di lotta obbligatoria citato in premessa, le aree dei comuni di:

COMUNE	PROVINCIA
Pontassieve	Firenze
Larciano, Marliana, Montecatini Terme, Quarrata, Seravalle Pistoiese	Pistoia
Cantagallo, Montemurlo, Prato, Vaiano	Prato

Di definire "aree tampone", fasce esterne di 15 km dal limite esterno delle aree focolaio, in cui non sono stati riscontrati sintomi riconducibili al parassita di interesse, le aree dei comuni di:

COMUNE	PROVINCIA
Bibbiena, Castel San Niccolò, Montemignaio, Poppi, Pratovecchio, Stia	Arezzo
Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Dicomano, Empoli, Fiesole, Firenze, Fucecchio, Lastra a Signa, Londa, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Pelago, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia, Vicchio, Vinci	Firenze
Altopascio, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Camaiore, Camporgiano, Capannori, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Forte dei Marmi, Giuncugnano, Lucca, Massarosa, Minucciano, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Porcari, San	Lucca

Romano in Garfagnana, Seravezza, Sillano, Stazzema, Vagli di Sotto, Vergemoli, Villafranca Basilica, Viareggio	
San Miniato	Pisa
Abetone, Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Cutigliano, Lamporecchio, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Piteglio, Ponte Buggianese, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Uzzano	Pistoia
Carmignano, Poggio a Caiano, Vernio	Prato

- 3) Di stabilire, fatto salvo quanto previsto dal D.M. 30 ottobre 2007, i seguenti obblighi, restrizioni e prescrizioni nelle aree insediamento, focolaio e tampone precedentemente indicate:
- a) obbligo ai proprietari di piante del genere *Castanea spp.* di osservazione delle chiome nel periodo vegetativo al fine di verificare la presenza di eventuali galle dando tempestiva comunicazione ad ARPAT ed all'Ente territorialmente competente ai sensi della L.R. 39/00 "Legge forestale della Toscana" (vedi allegato A) di ogni manifestazione del parassita (galle).
  - b) obbligo per i proprietari di piante del genere *Castanea spp.*, limitatamente alle aree focolaio, di tagliare e raccogliere, nel periodo febbraio-agosto, il materiale con presenza di galle e distruzione in loco dello stesso mediante abbruciatura secondo le modalità previste ed indicate dalla L.R. 39/00;
  - c) obbligo di comunicare, con preavviso di almeno 20 giorni, alle strutture territoriali ARPAT, competenti per territorio, qualsiasi intervento che richieda l'utilizzazione di materiale di propagazione castanicolo per la realizzazione di nuovi impianti e di infittimenti di impianti presistenti e di innesti;
  - d) divieto per chiunque di prelevare, utilizzare o movimentare materiale di propagazione da piante del genere *Castanea spp.* ad eccezione dei frutti e dei semi;
  - e) divieto a chiunque e a qualsiasi titolo, di trasportare piante, rami, foglie, e qualsiasi altra parte di pianta, comprese le gemme, del genere *Castanea spp.* al di fuori o all'interno delle aree soprindicate ad eccezione dei frutti, dei semi e del legname (paleria e legna da ardere priva di fronde);
  - f) revoca dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CEE, di cui all'articolo 25 del D.Lgs.vo 214/05, a tutte le aziende vivaistiche i cui terreni produttivi ricadono nelle aree soprindicate, limitatamente ai vegetali del genere *Castanea spp.*,
  - g) Eventuali deroghe a quanto sopra esposto potranno essere concesse da ARPAT sulla base di quanto previsto dall'articolo 12 commi 2,3,4 del D.M. 30 ottobre 2007.
- 4) Di ritenere necessaria, poiché il vettore principale dell'introduzione del *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu in aree indenni è rappresentato dal commercio di astoni e marze infestate, l'applicazione delle seguenti iniziative atte a prevenire la possibilità di nuove introduzioni e la diffusione di questo parassita:
- a) in tutto il territorio della regione Toscana è consentita la movimentazione di vegetali e prodotti vegetali del genere *Castanea spp.* soltanto se provenienti da altre zone indenni e se accompagnati dal Passaporto delle piante conformemente al D.Lgs. 214/05 e all'art. 6 del D.M. 30/10/2007;

- b) i conduttori di vivai, posti in zone indenni dal *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu nel territorio della Regione Toscana, che introducono in dette zone indenni, astoni o materiale di moltiplicazione conformemente a quanto indicato alla lettera a) del punto 5, devono comunicare alle strutture territoriali ARPAT, competenti per territorio, con almeno 20 giorni di preavviso la fonte di approvvigionamento del materiale di castagno. La comunicazione potrà essere inviata a mezzo di lettera raccomandata A.R. o per fax;
- c) i proprietari o i conduttori di castagneti posti su tutto il territorio della Regione Toscana che acquistano astoni o materiale di moltiplicazione conformemente a quanto indicato alla lettera a) del punto 5, devono comunicare alle strutture territoriali ARPAT, competenti per territorio, con almeno 20 giorni di preavviso la fonte di approvvigionamento del materiale di castagno. La comunicazione potrà essere inviata a mezzo di lettera raccomandata A.R. o per fax. I proprietari o i conduttori sono altresì tenuti ad osservare attentamente i giovani impianti per poter intervenire in tempo utile ad eliminare le eventuali galle comparse alla ripresa vegetativa e comunque entro il mese di maggio;
- d) Obbligo per chiunque venga a conoscenza della sospetta presenza o del rinvenimento di sintomi di infestazioni (galle) su piante del genere *Castanea spp.* di dare tempestiva comunicazione o alla Provincia o alla Comunità Montana competente, così come previsto dal regolamento forestale o direttamente alle strutture territoriali ARPAT, competenti per territorio. Dette segnalazioni dovranno comunque pervenire alla Direzione generale di ARPAT (Settore tecnico Controlli Fitosanitari) ed anche al Servizio Meta.

Il controllo sulla presenza delle sintomatologie dell'insetto (galle) può essere svolto solamente durante il periodo vegetativo. Pertanto le piante o le parti di pianta del genere *Castanea spp.* acquisite a qualsiasi titolo potranno essere sottoposte, ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 2000 n. 57 art 9, a quarantena fitosanitaria.

Per quanto non previsto dal presente decreto si fa riferimento al D.M. 30 ottobre 2007 e al D.Lgs. 214/05

Il mancato rispetto delle disposizioni previste nel presente decreto verrà sanzionato ai sensi dell'art. 54, comma 23 del D. Lgs 19 agosto 2005 n. 214, fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del C.P.

Attestato che a seguito dell'istruttoria effettuata, il contenuto della presente proposta è utile nella forma e nella sostanza per il servizio pubblico ed è regolare sotto l'aspetto tecnico-amministrativo;

Propone al Direttore Generale l'adozione del conseguente decreto.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione della G.R.I. n° 164 del 21/09/2005 con la quale la sottoscritta è stata nominata Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Rilevato che il dirigente proponente, a seguito dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, ha attestato che l'atto è utile nella forma e nella sostanza per il servizio pubblico ed è regolare sotto l'aspetto tecnico-amministrativo;

Preso atto che il responsabile dell'Area Bilancio ha espresso parere positivo di regolarità contabile, in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia;


Vista la firma del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico riportati nel frontespizio ed attestante il parere favorevole;

## DECRETA

1. di approvare la proposta del responsabile, riportata in premessa, di adozione delle misure d'emergenza per impedire la diffusione del cinipide del castagno sul territorio nazionale e regionale;
2. di dare atto che il presente decreto non comporta spese;
3. di individuare quale responsabile del procedimento, ai sensi dell'Art. 4 della Legge n° 241/1990, il Dott. Maurizio Biasci e di incaricare, per la predisposizione, l'attuazione ed il controllo delle misure fitosanitarie necessarie alla lotta obbligatoria, gli Ispettori fitosanitari delle U.O. Agroecosistemi e Alimenti dei Dipartimenti Provinciali ARPAT, competenti per territorio;
4. di trasmettere il presente decreto al Collegio dei Revisori dei conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 comma 2 della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005;
5. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 comma 4 della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005.


IL DIRETTORE GENERALE

Sonia Cantoni



# ARPAT

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che una copia del presente decreto sarà pubblicata all'Albo dell'Agenzia dal **23.10.2008** e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Area  
Atti Amministrativi e Ufficio Legale  
Dott.ssa Marta Bachechi

E' copia, composta da n. \_\_\_\_\_ fogli e n. \_\_\_\_\_ facciate, conforme all'originale conservato nella raccolta ufficiale dei decreti dell'Agenzia

Si rilascia  in carta libera per uso amministrativo  
 copia conforme

Firenze .....

## PROCEDURA DI CONTROLLO E DI ESECUTIVITÀ

Decreto immediatamente eseguibile

Decreto inviato al Collegio dei Revisori con nota prot. n° **89555** del **23.10.2008**

Decreto inviato alla Giunta Regionale con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Chiarimenti/Elementi integrativi richiesti dalla G.R.T. con decisione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Controdeduzioni trasmesse alla G.R.T. il \_\_\_\_\_ con nota n. \_\_\_\_\_

Decreto non approvato dalla G.R.T. con decisione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Decreto approvato dalla G.R.T. con decisione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Decreto esecutivo per decorrenza dei termini dal \_\_\_\_\_ ai sensi del 4° comma dell'art. 42 della L.R.T. n° 40 del 24.02.2005

Decreto revocato con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  Decreto modificato con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Il Responsabile Area  
Atti Amministrativi e Ufficio Legale  
Dott.ssa Marta Bachechi